



## Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

---

Il testo della revisione parziale della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 20 ottobre 2015, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato il 29 ottobre 2015 a pagina 3627 segg. del Foglio ufficiale cantonale n. 44.

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 2016. Il 2 febbraio 2016 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) del 20 ottobre 2015 con effetto al 1° gennaio 2017, fatta eccezione per le modifiche alla legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) e alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA). Le modifiche alla legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) e alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) vengono poste in vigore retroattivamente con effetto al 1° febbraio 2016.

In nome del Governo

Il Presidente: *Christian Rathgeb*

Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

## Amtliche Publikationen

---

### Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 27 gennaio 2016

---

### Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

Modifica del 20 ottobre 2015

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	–
Modificato:	150.100   170.050   170.100   170.300   170.400   171.100   <b>173.000</b>   173.050   210.100   210.200   210.300   220.000   320.100   350.100   350.500   370.100   450.200   492.100   500.000   613.000   710.100   710.300   720.000   720.200
Abrogato:	–

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale,  
visto il messaggio del Governo del 23 giugno 2015,

decide:

#### I.

L'atto normativo "Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)" CSC 173.000 (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

#### Art. 3 cpv. 2 (modificato)

<sup>2</sup> I tribunali regionali, le giudicature di pace e le autorità di conciliazione in materia di locazione hanno la propria sede di regola nel capoluogo di regione o nel luogo stabilito dalla commissione amministrativa del tribunale regionale.

## Amtliche Publikationen

---

### Art. 6 cpv. 2, cpv. 3 (modificato)

<sup>2</sup> Prestano giuramento o promessa solenne:

- c) **(modificata)** i presidenti dei tribunali regionali dinanzi al Tribunale cantonale (Corte plenaria);
- d) **(modificata)** i membri del tribunale regionale dinanzi al presidente del tribunale regionale;
- e) **(modificata)** i membri delle autorità di conciliazione e i loro supplenti dinanzi al presidente del tribunale regionale;

<sup>3</sup> Il giuramento e la promessa solenne hanno la seguente formula: "Lei, eletta/-o quale Presidente (giudice, membro, attuarial/o) del (Tribunale cantonale, Tribunale amministrativo, tribunale regionale o dell'autorità di conciliazione), giura innanzi a Dio (promette) di adempiere a tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza." "Lo giuro (prometto)."

### Art. 8a (nuovo)

Creazione e classificazione di posti

<sup>1</sup> Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo presentano al Gran Consiglio proposte per la creazione di posti.

<sup>2</sup> Il Tribunale cantonale determina per ogni tribunale regionale il volume d'impiego per l'attuariato e il personale di cancelleria sulla base del rispettivo carico di lavoro e dopo aver sentito i tribunali regionali.

<sup>3</sup> Il Tribunale cantonale classifica i posti dei membri e dei collaboratori dei tribunali regionali, nonché dei giudici di pace nelle classi di stipendio secondo il diritto cantonale sul personale, sulla base di corrispondenti proposte dell'Ufficio cantonale del personale e dopo aver sentito i tribunali regionali, oppure prevede per i giudici di pace una retribuzione sulla base di indennità giornaliera. Esso disciplina le competenze, la procedura e altri dettagli in un'ordinanza.

### Art. 8b (nuovo)

Posizione, retribuzione e previdenza professionale

<sup>1</sup> La retribuzione, i costi accessori per il personale e la previdenza professionale dei giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo si conformano alla legislazione speciale.

<sup>2</sup> La retribuzione, i costi accessori per il personale e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno e a titolo principale dei tribunali regionali si conformano al diritto cantonale sul personale e al diritto cantonale sulla Cassa pensioni. Per quanto riguarda il rapporto di servizio fanno stato le medesime disposizioni valide per i giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

## Amtliche Publikationen

---

<sup>3</sup> Gli indennizzi dei membri a titolo accessorio dei tribunali regionali e degli attuari a titolo accessorio vengono stabiliti dai tribunali regionali nei limiti fissati dal diritto cantonale. La posizione e la retribuzione dei membri delle autorità di conciliazione in materia di locazione e in materia di parità dei sessi si conformano alle disposizioni per i membri a titolo accessorio dei tribunali regionali. Il Tribunale cantonale disciplina in un'ordinanza i dettagli relativi alle autorità di conciliazione.

<sup>4</sup> Le condizioni d'impiego, la retribuzione e la previdenza professionale dei giudici di pace e dei collaboratori dei tribunali e delle autorità di conciliazione si conformano alle disposizioni del diritto cantonale sul personale e del diritto cantonale sulla Cassa pensioni. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute nella presente legge.

### **Art. 8c (nuovo)**

Accesso al registro centrale delle persone e degli oggetti

<sup>1</sup> I tribunali, le giudicature di pace e le autorità di conciliazione possono accedere ai dati di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.

<sup>2</sup> L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.

<sup>3</sup> Per il resto si applicano le disposizioni della legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti<sup>1)</sup>.

### **Art. 13 cpv. 3 (modificato)**

<sup>3</sup> Il Tribunale cantonale rispettivamente il Tribunale amministrativo decide sullo scioglimento dal segreto d'ufficio per la deposizione dinanzi a un tribunale o nella procedura penale, nonché per l'edizione di atti.

### **Art. 15 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup> Le parti e i rappresentanti legali devono presentarsi alle udienze in abbigliamento corretto, che rispetti la dignità del Tribunale.

### **Art. 19 cpv. 3 (modificato)**

<sup>3</sup> Su decisione della commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia possono, se necessario, subentrare quali giudici supplenti anche i presidenti dei tribunali regionali.

### **Art. 22 cpv. 4 (modificato)**

<sup>4</sup> Nell'elezione dei giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo si deve tenere debitamente conto delle tre lingue ufficiali del Cantone.

---

<sup>1)</sup> CSC 171.200

## Amtliche Publikationen

---

### **Art. 24**

*Abrogato*

### **Art. 29**

*Abrogato*

### **Art. 32 cpv. 2 (abrogato)**

Effettivo (**titolo modificato**)

<sup>2</sup> *Abrogato*

### **Art. 33 cpv. 3 (modificato)**

<sup>3</sup> Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo e per quanto riguarda l'attuariato è annesso al tribunale regionale.

### **Art. 34 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio nomina, per la durata di quattro anni, chi funge da giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi su proposta del Tribunale cantonale scegliendo tra i membri a tempo pieno e a titolo principale dei tribunali regionali.

<sup>3</sup> Nella determinazione delle risorse di personale per il rispettivo tribunale regionale viene considerato l'onere per il giudice dei provvedimenti coercitivi.

### **Titolo dopo Art. 34 (modificato)**

#### 3.3. Tribunali regionali

### **Art. 35**

*Abrogato*

### **Art. 36 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato)**

<sup>1</sup> I tribunali regionali si compongono di un presidente a tempo pieno, di un vicepresidente a titolo principale, nonché di otto giudici a titolo accessorio.

<sup>2</sup> I tribunali regionali Albula, Engiadina Bassa/Val Müstair e Moesa si compongono ognuno di un presidente a tempo pieno e di otto giudici a titolo accessorio.

<sup>3</sup> Il tribunale regionale Bernina si compone di un presidente a titolo principale e di otto giudici a titolo accessorio.

<sup>4</sup> Il tribunale regionale Plessur si compone di un presidente e di un vicepresidente a tempo pieno, di un giudice a titolo principale, nonché di otto giudici a titolo accessorio.

## **Amtliche Publikationen**

---

### **Art. 37 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> I tribunali regionali eleggono i vicepresidenti a titolo accessorio dalla cerchia dei giudici a titolo accessorio.

### **Art. 38 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> Ai membri a tempo pieno dei tribunali regionali si applicano le disposizioni sulle attività accessorie per i giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.

<sup>2</sup> I membri a titolo principale dei tribunali regionali non possono esercitare un'attività accessoria che potrebbe pregiudicare l'esercizio della funzione o l'indipendenza, nonché la reputazione del Tribunale. Attività lucrative indipendenti e dipendenti vanno notificate all'autorità di vigilanza.

### **Art. 39 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Ogni tribunale regionale costituisce una camera civile e una camera penale e rende pubblica la sua composizione.

### **Art. 40 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> Qualora un tribunale regionale non possa sedere al completo con i propri giudici, il Tribunale cantonale lo può completare con giudici del tribunale di una regione confinante o può dichiarare competente un altro tribunale.

### **Art. 42 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> Ogni tribunale regionale costituisce una commissione amministrativa composta da cinque membri che, fatte salve disposizioni derogatorie, è competente per elezioni, per questioni in materia di personale e per altri affari dell'amministrazione della giustizia.

<sup>2</sup> Per questioni di importanza secondaria, dopo aver sentito i tribunali regionali il Tribunale cantonale può prevedere in un'ordinanza competenze individuali del presidente del tribunale regionale.

### **Art. 44**

*Abrogato*

### **Art. 45 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> Ogni regione dispone di una giudicatura di pace quale autorità di conciliazione.

<sup>2</sup> La giudicatura di pace è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al tribunale regionale. La giudicatura di pace e il tribunale regionale disciplinano i dettagli in una convenzione.

## **Amtliche Publikationen**

---

### **Art. 46 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

<sup>1</sup> Il tribunale regionale nomina un giudice di pace e un suo supplente per la durata di quattro anni.

<sup>3</sup> Il tribunale regionale pubblica i posti vacanti.

### **Art. 47 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> In regioni plurilingui si deve prestare attenzione a un'adeguata conoscenza o rappresentanza delle lingue ufficiali.

### **Art. 48 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Quando il giudice di pace non può essere sostituito dal supplente, il tribunale regionale designa un supplente straordinario.

### **Art. 49**

*Abrogato*

### **Art. 50 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato)**

<sup>1</sup> Il tribunale regionale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale dell'attuariato e della cancelleria dopo aver sentito la giudicatura di pace.

<sup>2</sup> Per quanto i lavori di attuariato e di cancelleria non competano agli impiegati del tribunale regionale, la competenza per la nomina spetta alla giudicatura di pace.

<sup>3</sup> *Abrogato*

### **Art. 51 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> Per controversie dal diritto di locazione e di affitto di locali d'abitazione e commerciali esiste in ogni regione un'autorità di conciliazione.

<sup>2</sup> L'autorità di conciliazione in materia di locazione è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al tribunale regionale.

### **Art. 53 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il tribunale regionale nomina il rappresentante dei conduttori e quello dei locatori, nonché i loro supplenti per la durata di quattro anni.

### **Art. 54 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Qualora l'autorità di conciliazione in materia di locazione non possa essere completata da un supplente eletto, il tribunale regionale designa un supplente straordinario.

### **Art. 55**

*Abrogato*

## Amtliche Publikationen

---

### **Art. 56 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato)**

<sup>1</sup> Il tribunale regionale decide in merito alla struttura organizzativa fondamentale dell'attuariato e della cancelleria.

<sup>2</sup> Per quanto i lavori di attuariato e di cancelleria non competano agli impiegati del tribunale regionale, la competenza per l'elezione spetta all'autorità di conciliazione in materia di locazione. Essa disciplina l'organizzazione della consulenza giuridica conformemente al diritto federale.

<sup>3</sup> *Abrogato*

### **Art. 57 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> L'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi è indipendente nella sua attività professionale. Dal profilo amministrativo essa è annessa al tribunale regionale Plessur.

### **Art. 61**

*Abrogato*

### **Art. 66 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> I ricorsi di vigilanza contro un tribunale regionale, un'autorità di conciliazione, i loro membri, nonché contro il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi devono essere inoltrati al Tribunale cantonale.

### **Art. 67 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> La Corte plenaria è competente per decisioni con le quali i membri dei tribunali regionali e delle autorità di conciliazione possono venire sospesi temporaneamente dalle loro funzioni o destituiti.

### **Art. 69 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio è competente per sanzioni disciplinari con le quali i giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono venire sospesi temporaneamente nelle loro funzioni o destituiti.

### **Art. 71 cpv. 2 (modificato), cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo)**

<sup>2</sup> Il Tribunale cantonale esamina e approva il preventivo e il conto annuale dei tribunali regionali.

<sup>2bis</sup> In seguito, il Controllo cantonale delle finanze esamina i preventivi e i conti annuali dei tribunali regionali, del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo a destinazione della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

## Amtliche Publikationen

---

<sup>3</sup> Il Tribunale cantonale disciplina in un'ordinanza i dettagli relativi alle finanze e alla contabilità dei tribunali regionali e delle autorità di conciliazione. Il Dipartimento competente per le finanze, il Controllo delle finanze e i tribunali regionali e le autorità di conciliazione devono essere sentiti preventivamente.

<sup>4</sup> In accordo con il Dipartimento competente per le finanze, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo possono, dietro indennizzo, delegare all'Amministrazione delle finanze compiti del settore finanze e contabilità.

### **Art. 73**

*Abrogato*

### **Art. 76**

*Abrogato*

### **Art. 76a (nuovo)**

Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, i valori patrimoniali e gli impegni esistenti al momento dello scioglimento dei tribunali distrettuali passano senza indennizzo al Cantone.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore della presente legge, i fondi di proprietà dei distretti e delle corporazioni regionali, nonché i diritti reali limitati che servono ai tribunali regionali per l'adempimento dei loro compiti passano al Cantone dietro l'assunzione degli impegni e dietro adeguato indennizzo. L'iscrizione nel registro fondiario avviene senza la riscossione di tasse su notificazione da parte del Cantone.

<sup>3</sup> I contratti di lavoro tra i tribunali distrettuali o le autorità di conciliazione e i loro collaboratori esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vanno riformulati entro tre mesi con l'indicazione del nuovo datore di lavoro.

<sup>4</sup> Con l'entrata in vigore della presente legge, tutte le competenze dei tribunali distrettuali passano ai tribunali regionali.

<sup>5</sup> Per procedure pendenti dinanzi a un'autorità di conciliazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dopo la chiusura della procedura di conciliazione la competenza risulta dal nuovo diritto.

<sup>6</sup> Per procedure pendenti dinanzi a un tribunale al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la competenza rimane invariata fino all'evasione definitiva.

## **II.**

### **1.**

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC 150.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

## Amtliche Publikationen

---

### Art. 1 cpv. 1

<sup>1</sup> La legge disciplina:

- a) **(modificata)** le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali;

### Art. 2 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

<sup>1</sup> Sono elezioni cantonali le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati.

<sup>2</sup> Sono elezioni regionali le elezioni dei membri del Gran Consiglio nei circondari elettorali conformemente alla legge sul Gran Consiglio, nonché le elezioni dei membri dei tribunali regionali.

### Art. 8 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Le elezioni e votazioni federali e cantonali, nonché le elezioni del Gran Consiglio e dei tribunali regionali hanno luogo nel comune lo stesso giorno con voto alle urne. Per le elezioni del Gran Consiglio, le regioni possono prevedere anche il voto per alzata di mano nell'assemblea popolare dei cittadini.

### Art. 15 cpv. 1

<sup>1</sup> Le elezioni e le votazioni vengono indette:

- a) **(modificata)** dal Governo: le elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati incluse le elezioni suppletive, le elezioni dei tribunali regionali e del Gran Consiglio, nonché le votazioni in affari cantonali;
- b) **(modificata)** dalla commissione amministrativa: le elezioni suppletive nei tribunali regionale;

### Art. 16 cpv. 1

<sup>1</sup> Il rinnovo delle nomine ha luogo nelle seguenti date:

- b) **(modificata)** le elezioni dei tribunali regionali di regola nei mesi di marzo, aprile, maggio o giugno per il periodo di carica a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente;

### Art. 17 cpv. 3 (modificato)

<sup>3</sup> Si può rinunciare ad elezioni suppletive per il tribunale regionale.

### Titolo dopo Art. 19 (modificato)

#### 2.2.a Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali

### Art. 19a cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale.

## **Amtliche Publikationen**

---

### **Art. 19b cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.

### **Art. 19e cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Le proposte di candidatura devono pervenire al tribunale regionale competente entro l'ottavo lunedì precedente il giorno dell'elezione.

### **Art. 19f cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> La commissione amministrativa del tribunale regionale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e alla validità delle firme.

### **Art. 19g cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.

### **Art. 19h cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> La commissione amministrativa del tribunale regionale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.

### **Art. 19i cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Le proposte di candidatura possono essere inoltrate al tribunale regionale entro tre giorni dopo il primo turno elettorale. Il secondo turno elettorale è aperto.

### **Art. 19j cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> In caso di elezione suppletiva, la commissione amministrativa del tribunale regionale competente fissa, in osservanza dell'articolo 17 capoverso 1, il termine per l'inoltro delle proposte di candidatura.

### **Art. 20 cpv. 1**

<sup>1</sup> Il materiale elettorale e di voto viene preparato e recapitato per tempo ai comuni:  
b) **(modificata)** dal tribunale regionale in caso di elezioni dei tribunali regionali;

### **Art. 21 cpv. 1**

<sup>1</sup> Il materiale elettorale e di voto comprende:

## Amtliche Publikationen

---

- c) **(modificata)** in caso di elezioni dei tribunali regionali e di elezioni dei membri del Gran Consiglio le schede elettorali, in caso di votazioni in affari regionali le schede di voto, i testi in votazione e le spiegazioni del comitato regionale;

### Art. 25

Modalità

1. In affari federali e cantonali **(titolo modificato)**

### Art. 36 cpv. 1, cpv. 4 (modificato)

<sup>1</sup> L'ufficio elettorale comunica immediatamente i risultati comunali:

- b) **(modificata)** al tribunale regionale in caso di elezioni dei tribunali regionali;

<sup>4</sup> Il giorno seguente all'elezione i tribunali regionali comunicano per iscritto alla Cancelleria dello Stato i risultati delle elezioni dei tribunali regionali.

### Art. 37 cpv. 2 (modificato)

<sup>2</sup> In caso di elezioni del tribunale regionale il compito spetta al tribunale regionale, in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio e in caso di votazioni in affari regionali il compito spetta al comitato regionale.

### Art. 41 cpv. 1

<sup>1</sup> Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria elettorale. Il sorteggio è effettuato:

- b) **(modificata)** dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali regionali;

### Art. 42 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> I risultati provvisori delle elezioni e delle votazioni cantonali vengono pubblicati immediatamente dalla Cancelleria dello Stato, quelli delle elezioni dei tribunali regionali dal tribunale regionale e quelli dell'elezione dei membri del Gran Consiglio, nonché delle votazioni in affari regionali dal comitato regionale.

### Art. 43 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)

<sup>2</sup> Per il resto, se sussistono indizi concreti di irregolarità, un secondo conteggio viene ordinato dal Governo in caso di elezioni e votazioni cantonali, dalla commissione amministrativa in caso di elezioni del tribunale regionale, nonché dal comitato regionale in caso di elezioni dei membri del Gran Consiglio e di votazioni in affari regionali.

## Amtliche Publikationen

---

<sup>3</sup> Il secondo conteggio può venire eseguito a livello centrale dalla Cancelleria dello Stato in caso di elezioni e votazioni cantonali, dal tribunale regionale rispettivamente dal comitato regionale in caso di elezioni e votazioni a livello regionale, oppure nei comuni su disposizione di questi uffici.

### Art. 44 cpv. 2 (modificato)

<sup>2</sup> In caso di elezioni e votazioni a livello regionale la pubblicazione compete al tribunale regionale rispettivamente al comitato regionale nel rispettivo organo di pubblicazione.

### Art. 102 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Le decisioni del Governo, del Gran Consiglio e della Commissione competente del Gran Consiglio, nonché delle autorità dei tribunali regionali, delle regioni e dei comuni sono soggette al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per violazione dei diritti politici.

### Art. 109a (nuovo)

Elezioni dei tribunali regionali nel 2016

<sup>1</sup> Gli aventi diritto di voto della rispettiva regione eleggono con scrutinio separato:

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente a tempo pieno o a titolo principale;
- c) i giudici a titolo principale;
- d) gli altri giudici.

<sup>2</sup> La commissione amministrativa del tribunale distrettuale competente e l'ufficio distrettuale competente sono responsabili per il regolare svolgimento delle elezioni dei tribunali regionali per il periodo di carica 2017-2020.

<sup>3</sup> Sono applicabili, per analogia, le disposizioni della presente legge.

## 2.

L'atto normativo "Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS)" CSC 170.050 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

### Art. 1 cpv. 1

<sup>1</sup> Sono soggetti alla presente legge:

- a) **(modificata)** il Cantone, le regioni e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);

## 3.

L'atto normativo "Legge sul Gran Consiglio (LGC)" CSC 170.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

## Amtliche Publikationen

---

### **Art. 34 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Oltre ai diritti generali d'informazione previsti per le commissioni specifiche, dal Tribunale cantonale e dal Tribunale amministrativo, nonché dalle commissioni di vigilanza sui notai e sugli avvocati la Commissione di giustizia e sicurezza può, nel quadro della sua vigilanza sulla gestione e sull'amministrazione della giustizia e per quanto rilevante ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, in particolare:

*Elenco invariato.*

### **Art. 56 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> I ricorsi di vigilanza indirizzati al Gran Consiglio contro il Governo vengono istruiti dalla Commissione della gestione, quelli contro il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo dalla Commissione di giustizia e sicurezza.

#### **4.**

L'atto normativo "Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LCOGA)" CSC 170.300 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

### **Art. 3 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Le funzioni di consigliere di Stato sono incompatibili con cariche in comuni, nonché con cariche in regioni. Per il resto si applicano le disposizioni sull'incompatibilità secondo l'articolo 22 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>.

#### **5.**

L'atto normativo "Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)" CSC 170.400 (stato 1 marzo 2012) è modificato come segue:

### **Art. 3 cpv. 1 (modificato), cpv. 2, cpv. 4 (modificato)**

<sup>1</sup> La presente legge disciplina il rapporto di lavoro dei collaboratori dell'Amministrazione cantonale.

<sup>2</sup> Essa fa stato inoltre per i collaboratori

b) **(modificata)** dei tribunali e delle autorità di conciliazione.

<sup>4</sup> I collaboratori a titolo accessorio svolgono la propria attività al di fuori dell'Amministrazione in senso stretto. Essi vengono designati come tali dalla legge, dal Governo o dai tribunali.

---

<sup>1)</sup> CSC 110.100

## Amtliche Publikationen

---

### **Art. 21 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il Governo stabilisce il piano di classificazione. Esso contiene le funzioni-tipo classificate in base ai settori di attività e alle classi di stipendio, valide anche per gli istituti cantonali autonomi, i tribunali e le autorità di conciliazione.

### **Art. 50 cpv. 3 (modificato)**

Obbligo di segretezza, edizione di atti, deposizione, informazione dei massmedia (**titolo modificato**)

<sup>3</sup> Il Governo disciplina la competenza per la liberazione dall'obbligo di segretezza, per l'edizione di atti, per la deposizione dinanzi ai tribunali e per l'informazione dei massmedia.

### **Art. 58 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> I collaboratori non possono fare parte contemporaneamente dell'Assemblea federale, del Gran Consiglio, del Governo, del Tribunale cantonale, del Tribunale amministrativo o del Consiglio di Banca. Fanno eccezione i collaboratori con un volume di impiego totale presso il Cantone di al massimo il 40 per cento.

### **Art. 65 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato)**

2. Per gli istituti cantonali autonomi, nonché i tribunali e le autorità di conciliazione (**titolo modificato**)

<sup>1</sup> Gli istituti cantonali autonomi, nonché il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo hanno le stesse competenze del Governo. Fanno eccezione le disposizioni dell'articolo 20, dell'articolo 29 capoverso 2, dell'articolo 35 capoverso 4, dell'articolo 36 capoverso 2, dell'articolo 37 capoverso 2 e dell'articolo 73 capoverso 2.

<sup>2</sup> Gli istituti cantonali autonomi, nonché il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo stabiliscono le autorità competenti. Sono fatte salve disposizioni particolari contenute nelle leggi sull'organizzazione.

<sup>3</sup> Su richiesta l'Ufficio del personale prepara dietro indennizzo i contratti, le disposizioni e le decisioni in materia di diritto del personale degli istituti cantonali autonomi, nonché dei tribunali e delle autorità di conciliazione ai sensi dell'articolo 59 capoverso 2.

<sup>4</sup> La classificazione dei posti deve essere concordata con l'Ufficio del personale. Se l'istituto o il Tribunale e l'Ufficio del personale non giungono ad un accordo, decide in via definitiva:

- b) (**modificata**) la Commissione designata dal Gran Consiglio per il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo.

## Amtliche Publikationen

---

### **Art. 66 cpv. 5<sup>bis</sup> (nuovo), cpv. 6 (modificato)**

<sup>5bis</sup> Le decisioni della commissione amministrativa del tribunale regionale in materia di diritto del personale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale cantonale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta.

<sup>6</sup> Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta, le decisioni del Tribunale cantonale in materia di diritto del personale che riguardano i propri collaboratori possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo e le decisioni del Tribunale amministrativo in materia di diritto del personale che riguardano i propri collaboratori dinanzi al Tribunale cantonale, qualora il diritto cantonale del personale preveda l'impugnabilità.

### **6.**

L'atto normativo "Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD)" CSC 171.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

### **Art. 1 cpv. 2**

<sup>2</sup> Sono considerate autorità ai sensi della presente legge:

- a) **(modificata)** autorità ed uffici del Cantone, delle regioni, dei comuni e delle unioni di comuni;
- b) **(modificata)** istituti, fondazioni ed enti di diritto pubblico del Cantone, delle regioni e dei comuni;

### **Art. 6 cpv. 3 (modificato)**

<sup>3</sup> Le decisioni dei dipartimenti, delle autorità comunali e regionali, delle unioni di comuni, nonché degli istituti ed enti autonomi di diritto pubblico possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo.

### **7.**

L'atto normativo "Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei membri dei Tribunali cantonali (LSPT)" CSC 173.050 (stato 1 gennaio 2009) è modificato come segue:

### **Titolo (modificato)**

Legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo (LSPT)

### **8.**

L'atto normativo "Legge d'introduzione al Codice civile svizzero<sup>1)</sup>" CSC 210.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

---

<sup>1)</sup> Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994

## Amtliche Publikationen

---

### **Titolo (modificato)**

Legge d'introduzione al Codice civile svizzero<sup>1)</sup> (LICC)

### **Art. 14 cpv. 7 (modificato)**

<sup>7</sup> La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati. Testamenti e contratti successori conservati presso il comune vanno inoltrati al tribunale regionale.<sup>2)</sup>

### **Art. 16 cpv. 3 (modificato)**

<sup>3</sup> Le decisioni del Governo, dei dipartimenti cantonali e delle altre autorità cantonali in materia di diritto civile possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile<sup>3)</sup> dinanzi al Tribunale cantonale, se secondo il diritto superiore è necessario un giudizio di ultima istanza da parte di un tribunale cantonale superiore.

### **Art. 72 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> Chi è a conoscenza di un testamento o di un contratto successorio, è tenuto a inoltrare lo stesso al competente giudice unico presso il tribunale regionale per l'apertura, non appena è venuto a conoscenza del decesso del testatore.

<sup>2</sup> Se il testatore è deceduto, gli eredi conosciuti devono essere convocati dinanzi al tribunale regionale per l'apertura del testamento o del contratto successorio. L'apertura deve essere annotata nel registro.

### **Art. 73 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> I testimoni possono deporre o far mettere a verbale le disposizioni testamentarie orali dinanzi a ogni giudice unico presso il tribunale regionale giusta gli articoli 506 e 507.

### **Art. 74 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

<sup>2</sup> Nei casi elencati nel capoverso 1 cifre 1 e 2 del presente articolo gli eredi, i coinquilini del testatore e la sovrastanza del suo comune di domicilio sono tenuti a darne immediato avviso al giudice unico presso il tribunale regionale.

<sup>3</sup> L'apposizione dei sigilli viene eseguita dal giudice unico presso il del tribunale regionale o da un altro dipendente del tribunale regionale.

---

<sup>1)</sup> Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994

<sup>2)</sup> cfr. art. 72 cpv. 1 della presente legge

<sup>3)</sup> RS 272

## **Amtliche Publikationen**

---

### **Art. 75 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> L'inventario assicurativo (art. 553) viene compilato dal giudice unico presso il tribunale regionale, da un attuario del tribunale regionale o da un notaio designato dal giudice unico presso il tribunale regionale.

### **Art. 76 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il giudice unico presso il tribunale regionale nomina un amministratore dell'eredità con i diritti e i doveri di un curatore (art. 408 cpv. 1 e 2).

### **Art. 77 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il notaio incaricato dal giudice unico presso il tribunale regionale toglie i sigilli all'eredità e compila con la maggior sollecitudine possibile l'inventario, facendosi assistere dall'amministratore dell'eredità.

### **Art. 79 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> Se il giudice unico presso il tribunale regionale autorizza la continuazione dell'azienda del testatore da parte di un coerede, egli prenderà pure una decisione su eventuali istanze di garanzia dei coeredi.

### **Art. 80 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> La grida (art. 582) deve essere pubblicata dal giudice unico presso il tribunale regionale due volte sul Foglio Ufficiale Cantonale, nell'ultimo domicilio del testatore e, se del caso, su altri organi di pubblicazione.

### **Art. 81 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> Il giudice unico presso il tribunale regionale constata la chiusura dell'inventario notificando il relativo decreto agli eredi per iscritto. Con questa comunicazione inizia il termine per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 588.

<sup>2</sup> I creditori morosi non possono beneficiare della proroga dei termini concessa dal giudice unico presso il tribunale regionale ai sensi dell'articolo 587.

### **Art. 83 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> Gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari sottostanno alla vigilanza del giudice unico presso il tribunale regionale.

<sup>2</sup> L'amministratore dell'eredità è tenuto a comunicare al giudice unico presso il tribunale regionale la conclusione della sua attività.

## **Amtliche Publikationen**

---

### **Art. 84 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Se gli eredi non riescono a trovare un'intesa sul valore di attribuzione dei fondi ai sensi dell'articolo 618, il giudice unico presso il tribunale regionale è competente per la nomina dei periti; di regola egli incarica la commissione ufficiale di stima.

### **Art. 109 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> Ogni proprietario di fondi può richiedere l'intervento del giudice unico presso il tribunale regionale per l'accertamento di termini e linee di confine esistenti, come pure per una nuova demarcazione. Il giudice unico presso il tribunale regionale deve invitare tutti i vicini confinanti interessati e all'occorrenza un geometra alla seduta di sopralluogo. Egli deve redigere un verbale e fissarvi in modo particolare il risultato della trattativa. Il verbale deve essere sottoscritto da lui e dai partecipanti alle trattative. L'accertamento dei confini stabiliti in tal modo è vincolante per tutti gli interessati debitamente citati, riservata la comprova della sua inesattezza anche per coloro che non hanno ottemperato alla citazione senza motivo sufficiente.

### **Art. 151 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> I nuovi creditori di un coniuge che, dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale, vive sotto il regime dell'unione dei beni, possono chiedere al giudice unico presso il tribunale regionale che venga disposta la separazione dei beni, se hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge (art. 115 e 149 LFEF).

### **Art. 152 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> La moglie che dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale vive sotto il regime dell'unione dei beni, può chiedere al giudice unico presso il tribunale regionale di disporre la garanzia dei beni da essa apportati nel caso in cui il marito rifiuti la stessa.

### **Art. 153 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Se un coniuge superstite dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto matrimoniale vive con figli comuni in regime di comunione continuata dei beni, i creditori che hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge o di uno dei figli, possono chiedere al giudice unico presso il tribunale regionale la revoca della comunione dei beni. Se tale revoca viene pretesa dai creditori di un figlio, gli altri interessati possono chiedere che detto figlio si ritiri dalla comunione dei beni.

### **Art. 153a cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Gli uffici dei curatori professionali possono continuare a essere gestiti da una corporazione regionale per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni.

## Amtliche Publikationen

---

### 9.

L'atto normativo "Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni<sup>1)</sup>" CSC 210.200 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### **Titolo (modificato)**

Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni<sup>2)</sup> (LICO)

#### **Art. 5 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il giudice unico presso il tribunale regionale nella cui giurisdizione si trova l'animale è competente per la conduzione della procedura preliminare.

#### **Art. 14e cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il giudice unico presso il tribunale regionale decide nella procedura di giurisdizione volontaria in merito alla reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato.

### 10.

L'atto normativo "Legge sul notariato" CSC 210.300 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### **Titolo (modificato)**

Legge sul notariato (LNot)

#### **Art. 4 cpv. 2**

<sup>2</sup> Della Commissione notarile fanno parte di regola:

- c) **(modificata)** un membro del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo.

### 11.

L'atto normativo "Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF)" CSC 220.000 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### **Art. 20 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Il tribunale regionale è giudice dei concordati inferiori.

---

<sup>1)</sup> RS 220

<sup>2)</sup> RS 220

## Amtliche Publikationen

---

### 12.

L'atto normativo "Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)" CSC 320.100 (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

#### Art. 4 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Per quanto il diritto federale o cantonale non disponga diversamente, un membro del tribunale regionale decide con competenza di giudice unico:

*Elenco invariato.*

#### Art. 5 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

<sup>1</sup> Il tribunale regionale funge da tribunale civile di prima istanza, se non è competente il giudice unico.

<sup>3</sup> Negli altri casi il tribunale regionale decide nella composizione di tre giudici.

#### Art. 13 cpv. 1

<sup>1</sup> Se la ricusazione è contestata, in assenza della persona interessata decide:

- c) **(modificata)** il tribunale regionale, in casi di ricusazione di autorità di conciliazione.

### 13.

L'atto normativo "Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP)" CSC 350.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### Art. 19 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

<sup>1</sup> Il tribunale regionale funge da tribunale penale di prima istanza.

<sup>3</sup> Negli altri casi il tribunale regionale decide nella composizione di tre giudici.

#### Art. 20 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Il tribunale regionale funge da tribunale dei minorenni.

### 14.

L'atto normativo "Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG)" CSC 350.500 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### Art. 5 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Le pene pecuniarie e le multe spettano alla cassa delle autorità giudiziarie o amministrative di prima istanza, a meno che non vengano destinate a un uso particolare. Alle autorità amministrative compete la riscossione delle pene pecuniarie e delle multe da esse inflitte.

## Amtliche Publikationen

---

### 15.

L'atto normativo "Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)" CSC 370.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### Art. 85b (nuovo)

Ricorso in materia civile o appello dinanzi al Tribunale cantonale

<sup>1</sup> Le decisioni finali di prima istanza del Tribunale amministrativo che conformemente all'articolo 72 capoverso 2 lettera b LTF<sup>1)</sup> si trovano in rapporto diretto con il diritto civile possono essere impugnate con ricorso in materia civile o appello dinanzi al Tribunale cantonale.

<sup>2</sup> Questa disposizione fa stato anche per i casi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo al momento della sua entrata in vigore.

### 16.

L'atto normativo "Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor)" CSC 450.200 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### Art. 18 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Il Servizio e le autorità di Cantone, regioni e comuni che elaborano dati conformemente al capoverso 2, trasmettono i dati importanti per l'attuazione della presente legge.

### 17.

L'atto normativo "Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)" CSC 492.100 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### Art. 1 cpv. 2 (modificato)

<sup>2</sup> Nell'adempimento dei loro compiti il Cantone, le regioni, i comuni, le corporazioni comunali e altri enti di diritto pubblico prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e hanno riguardo per la comunità linguistica autoctona.

#### Art. 2 cpv. 1

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- c) **(modificata)** l'assegnazione dei comuni e delle regioni alle regioni linguistiche, nonché la cooperazione tra il Cantone e i comuni, le regioni e le corporazioni comunali e altri enti di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche.

---

<sup>1)</sup> RS173.110

## **Amtliche Publikationen**

---

### **Art. 3 cpv. 4 (modificato), cpv. 5 (modificato)**

<sup>4</sup> Nei rapporti scritti, le autorità cantonali, il Tribunale cantonale, il Tribunale amministrativo e il giudice dei provvedimenti coercitivi usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard.

<sup>5</sup> La forma standard del romancio usata dalle autorità cantonali, dal Tribunale cantonale, dal Tribunale amministrativo e dal giudice dei provvedimenti coercitivi è il rumantsch grischun. Le persone di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun.

### **Art. 8 cpv. 1 (modificato)**

2. Tribunale cantonale, Tribunale amministrativo e giudice dei provvedimenti coercitivi (**titolo modificato**)

<sup>1</sup> Nelle loro memorie e istanze destinate al Tribunale cantonale, al Tribunale amministrativo e al giudice dei provvedimenti coercitivi le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta.

### **Art. 9 cpv. 1 (abrogato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

3. Tribunali regionali

a) Regioni monolingui (**titolo modificato**)

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Nelle memorie e istanze deve essere usata la lingua ufficiale della regione.

<sup>3</sup> Il dibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale della regione.

### **Art. 10 cpv. 1 (abrogato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

b) Regioni plurilingui (**titolo modificato**)

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua ufficiale della regione.

<sup>3</sup> Il dibattimento principale si tiene di regola in una lingua ufficiale della regione parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato.

### **Art. 10a cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)**

<sup>1</sup> Se un'autorità di conciliazione è competente per l'intero Cantone, si applicano le disposizioni relative al Tribunale cantonale, al Tribunale amministrativo e al giudice dei provvedimenti coercitivi.

<sup>2</sup> Alle procedure dinanzi alle altre autorità di conciliazione si applicano per analogia le disposizioni relative ai tribunali regionali.

### **Titolo dopo Art. 15 (modificato)**

4. Lingue ufficiali e scolastiche dei comuni e delle regioni

## Amtliche Publikationen

---

### 18.

L'atto normativo "Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (Legge sull'igiene pubblica)" CSC 500.000 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### Art. 9 cpv. 3 (modificato)

<sup>3</sup> Il Governo regola mediante un'ordinanza i diritti e i doveri dei medici delegati.

#### Art. 22a cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> Il giudice unico presso il tribunale regionale giudica l'ammissibilità del prelievo di tessuti e cellule rigenerabili da persone incapaci di discernimento o minorenni.

### 19.

L'atto normativo "Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)" CSC 613.000 (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

#### Art. 16 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può decidere l'allontanamento immediato conformemente all'articolo 28b capoverso 4 CC, per al massimo dieci giorni. La decisione va accompagnata da un'indicazione dei rimedi giuridici e:

- b) **(modificata)** va trasmessa al giudice unico presso il tribunale regionale, nel caso siano interessati dei minori, all'autorità di protezione dei minori, entro 24 ore;

<sup>2</sup> Durante l'espulsione, la decisione della Polizia cantonale può essere impugnata per iscritto con ricorso al giudice unico presso il tribunale regionale. Nel ricorso si deve indicare con una breve motivazione quali sono i punti impugnati e quali le modifiche richieste.

### 20.

L'atto normativo "Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF)" CSC 710.100 (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:

#### Art. 1 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> La presente legge fa stato per le autorità cantonali e l'amministrazione, per i loro istituti non autonomi, i tribunali, nonché le autorità di conciliazione.

#### Art. 39a (nuovo)

Tribunali regionali e autorità di conciliazione

## Amtliche Publikationen

---

<sup>1</sup> Il Tribunale cantonale disciplina in un'ordinanza la competenza decisionale relativa ai crediti e ulteriori disposizioni relative al diritto in materia di finanze concernenti i tribunali regionali e le autorità di conciliazione dopo aver sentito il Dipartimento delle finanze e dei comuni, il Controllo delle finanze, i tribunali regionali e le autorità di conciliazione.

### 21.

L'atto normativo "Legge sulla vigilanza finanziaria (LVF)" CSC 710.300 (stato 1 marzo 2012) è modificato come segue:

#### Art. 2 cpv. 1

<sup>1</sup> Fatte salve norme divergenti di leggi speciali, sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo delle finanze:

- c) **(modificata)** l'amministrazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione;

#### Art. 7 cpv. 1 (modificato)

<sup>1</sup> La Commissione della gestione incarica un ufficio di revisione esterno di valutare periodicamente la qualità e le prestazioni, nonché di verificare il conto annuale del Controllo delle finanze.

#### Art. 12 cpv. 1

<sup>1</sup> Il Controllo delle finanze è competente per la verifica dell'intera gestione finanziaria, in particolare per:

- a) **(modificata)** la verifica del conto annuale, dei conti separati dei servizi, degli istituti di diritto pubblico, dei Dipartimenti, dei tribunali e delle autorità di conciliazione;

#### Art. 14 cpv. 2 (modificato)

<sup>2</sup> Il rapporto, che può essere associato a proposte, deve essere inviato al servizio cantonale competente, al tribunale regionale competente, all'autorità di conciliazione competente, al Dipartimento competente, alla Cancelleria dello Stato, al Tribunale cantonale o al Tribunale amministrativo, nonché al Dipartimento delle finanze e dei comuni. In caso di mandati di revisione, il rapporto è indirizzato all'organo competente.

#### Art. 16 cpv. 1 (modificato), cpv. 2

<sup>1</sup> Di regola, il Controllo delle finanze assegna al servizio, al tribunale regionale o all'autorità di conciliazione un termine per liquidare la contestazione o per dare seguito a una proposta. Questi informano il Controllo delle finanze entro il termine fissato in merito alla liquidazione delle contestazioni o delle proposte.

## Amtliche Publikationen

---

<sup>2</sup> Se una contestazione o una proposta non può essere liquidata entro il termine fissato o se le contestazioni e le proposte sono controverse, il Controllo delle finanze sottopone la pratica per la decisione definitiva:

- c) **(modificata)** al Tribunale cantonale nei casi che riguardano un tribunale regionale o un'autorità di conciliazione.

### **Art. 17 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> Il rapporto può essere sottoposto integralmente o parzialmente al Gran Consiglio, a condizione che non vengano violati il segreto d'ufficio e i diritti della personalità. Si deve presentare rapporto almeno una volta per legislatura.

### **Art. 19 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> I decreti e le decisioni del Governo, dei tribunali, delle autorità di conciliazione, dei Dipartimenti e dei servizi che riguardano la gestione finanziaria del Cantone devono in ogni momento essere a disposizione del Controllo delle finanze.

### **Art. 20 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)**

<sup>1</sup> Il Controllo delle finanze ha il diritto di consultare i dati necessari all'adempimento della vigilanza finanziaria, inclusi i dati di persone delle collezioni di dati dei Dipartimenti e dei servizi, nonché dei tribunali e delle autorità di conciliazione. Per quanto i dati siano adatti e necessari all'adempimento del compito, il diritto d'accesso si estende anche ai dati di persone degni di particolare protezione.

<sup>3</sup> Nel caso dei tribunali e delle autorità di conciliazione l'accesso a documenti e dati si limita ai decreti e alle decisioni nell'ambito della vigilanza sulla giustizia.

## **22.**

L'atto normativo "Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni" CSC 720.000 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

### **Art. 123 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Le autorità della Confederazione e del Cantone, nonché delle regioni e dei comuni su richiesta rilasciano, gratuitamente e incuranti dell'eventuale obbligo di segretezza, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge. Da parte loro esse possono informare queste autorità se suppongono che una tassazione sia incompleta.

### **Art. 150 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> L'Amministrazione cantonale delle imposte provvede all'inventario e all'apposizione dei sigilli. All'Amministrazione delle imposte va inviata una copia degli inventari ordinati dal tribunale regionale o dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

## Amtliche Publikationen

---

### 23.

L'atto normativo "Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)" CSC 720.200 (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:

#### Art. 11 cpv. 1

<sup>1</sup> Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà

- d) **(modificata)** le regioni, i comuni (con i loro istituti) e i comuni patriziali per fondi nel proprio territorio;

### III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

### IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

In nome del Gran Consiglio:

Il Presidente: *Vitus Dermont*

Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Data di pubblicazione: 29 ottobre 2015

Scadenza del termine di referendum: 27 gennaio 2016